

Norme & Tributi

Reshoring con rimpatrio anche degli stabilimenti

Reddito d'impresa

Circolare Assonime: non basta il trasferimento della residenza fiscale

La detassazione del 50% richiede il disinvestimento dell'attività extra Ue o See

Luca Gaiani

Per usufruire delle agevolazioni sul reshoring, non basta il trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese se non è accompagnato anche dal rimpatrio degli stabilimenti. Lo chiarisce Assonime, nella circolare 4/2024 dedicata alla disciplina agevolativa per chi riporta attività produttive in Italia da Paesi extra Ue ed extra See prevista dal decreto di riforma della fiscalità internazionale.

L'articolo 6 del Dlgs 209/2023 (attuativo della delega fiscale), la cui efficacia è subordinata al preventivo nullaosta della Commissione Ue, prevede una detassazione del 50% dei redditi di impresa o di lavoro autonomo professionale realizzati, per un periodo di sei anni, da strutture produttive ricollocate in Italia da Stati diversi da quelli Ue o facenti parte del See.

La norma lascia spazio a numerosi dubbi interpretativi alla cui analisi è dedicata la circolare Assonime 4/2024. Per usufruire della detassazione, chiarisce l'Associazione, occorre non solo l'avvio in

Italia di una attività produttiva, ma anche il contestuale disinvestimento della stessa nel Paese (extra Ue o See) ove era in precedenza esercitata. La disposizione, dunque, non agevola in generale gli investimenti esteri in Italia ma solo quelli derivanti da un trasferimento di strutture preesistenti. Non è richiesta che la struttura sia stata posseduta o gestita all'estero per un periodo temporale minimo; soltanto nel caso di strutture già

esercitate in Italia e portate extra Ue o See, occorre che vi sia una permanenza oltreconfine per almeno 24 mesi.

La spettanza del bonus non è condizionata al trasferimento della residenza fiscale dell'impresa o del professionista, quanto al trasferimento dell'attività. Possono pertanto usufruire del reshoring anche società italiane che rimpatriano rami di aziende gestiti all'estero con stabili organizzazioni (i cui redditi erano già tassati in Italia). Viceversa, il solo trasferimento di residenza non fa scattare l'agevolazione se non si accompagna all'ingresso di asset e dipendenti. Il rimpatrio può attuarsi, secondo la linea Assonime, sia trasferendo la sede (e la residenza) di una società estera, unitamente allo stabilimento estero, sia mediante una operazione straordinaria neutrale o realizzativa.

Dubbi vengono sollevati sulla spettanza del beneficio per il reshoring di holding company, per le quali si dovrebbe, almeno dimostrare che si tratti di imprese con attività tali da costituire una stabile organizzazione.

La norma prevede un meccanismo di recapture qualora il ramo venga (ri)portato all'estero prima di 5 (o 10 per le grandi imprese) anni dal termine del periodo agevolato. Assonime precisa che, a maggior ragione, il riversamento del beneficio avverrà se il ritorno all'estero avviene durante i 6 anni di detassazione. Nessun recapture, invece, se l'attività viene cessata prima della scadenza del periodo di sorveglianza.

IL RAGGIO D'AZIONE

L'agevolazione

- Il Dlgs 209/2023 introduce un regime agevolato per il rimpatrio di attività produttive e professionali svolte in paesi extra Ue ed extra See, con una detassazione del 50% del reddito (Ires e Irap) nell'anno di rientro e nei 5 successivi
- L'efficacia è condizionata al nulla osta Ue

I requisiti

- Non sono agevolate le attività avviate ex novo in Italia, se non a seguito del trasferimento di unità produttive già gestite all'estero
- Non è rilevante il trasferimento della residenza del titolare dell'attività, quanto quello (fisico) della unità produttiva
- Sono agevolate anche società italiane che rimpatriano proprie stabili organizzazioni extra Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ALTA FORMAZIONE ANACI A PARMA
Il presidente nazionale Francesco Burrelli (nella foto) riunisce oggi tutti gli stakeholders impegnati nella gestione della casa. L'evento «Imparare

ad imparare» è riservato agli amministratori condominiali dell'associazione certificati UNI 10801-2016. Presenti il presidente nazionale Uni Rossi e il direttore generale Accredia Trifiletti

Extraprofiti delle banche, si parte dalla voce 30

La circolare

Conteggi ad hoc per gli istituti esteri con accordi di reciprocità

Alessandro Germani

La circolare 4/E delle Entrate di ieri chiarisce gli adempimenti a carico delle banche italiane e delle branch estere per il contributo extraprofiti ex articolo 26 del Dl 104/2023 a seguito dell'incremento dei tassi di interesse.

La norma riguarda le banche italiane, le succursali di banche extracomunitarie e quelle di banche comunitarie (articolo 13 del Tub). La base imponibile è il margine di interesse che risulta dalla voce 30 del conto economico redatto in base alla circolare Bankitalia 262/05. Per i soggetti solari si effettua la differenza fra il margine d'interesse del 2023 rispetto al 2021 aumentato del 10 per cento. Su tale risultato si applica il 40 per cento. Se il margine d'interesse del 2021 fosse negativo, si considera pari a zero.

Nessun problema bilancistico si pone per le banche italiane o per le succursali extracomunitarie che non hanno stipulato accordi di reciprocità e che sono comunque sottoposte agli schemi di stato patrimoniale, conto economico e altri prospetti richiesti dalla vigilanza da emergere la voce 30. Invece le succursali di banche Ue e quelle di banche extra Ue che hanno stipulato accordi di reciprocità e che pubblicano in Italia bilanci d'esercizio, lo zio della casamadre dovrà classificare il conto economico della branch secondo la circolare Bankitalia e da lì potranno calcolare il contributo. Poiché le branch sono fiscalmente tenute al rendiconto economico patrimoniale ex articolo 152 del Tuir, se questo è redatto già in base ai dettami della vigilanza potrà essere utilizzato all'uopo.

Il contributo extraprofiti non può in ogni caso superare lo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 (per i soggetti solari). Tali conteggi dovranno essere conservati dalla banca per eventuali controlli. Per i soggetti solari il versamento è al 30 giugno 2024 oppure al 31 luglio se approvano il bilancio nei sei mesi. Per quelli a cavallo invece la scadenza era il 31 gennaio 2024 se il termine di approvazione del bilancio (a quattro o sei mesi) scadeva nel 2023.

In base al comma 5-bis vi è la possibilità, ai fini di patrimonializzazione, di destinare a riserva non distribuibile un importo non inferiore a due volte e mezzo il minore fra il 40% della differenza dei margini e lo 0,26 per cento. Deve trattarsi di una riserva computabile fra gli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1). In caso di perdite si utilizzeranno utili pregressi e riserve disponibili, ma non utili futuri. In caso di fusione o scissione la costituzione della riserva costituisce una posizione soggettiva fiscale ex articoli 172, comma 4, e 173, comma 4, del Tuir. Si verifica l'imposizione (sempre totale) nel caso di successiva distribuzione della riserva, a meno di un suo utilizzo per copertura perdite.

Per le banche in fase di start up che abbiano iniziato l'operatività nel 2021 il margine di interesse va ragguagliato ad anno. Per i soggetti partiti nel 2023 o 2022 non si applica l'imposta straordinaria in assenza di dati 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoratrici intermittenti a tempo indeterminato fuori dal bonus mamme

Welfare

In caso di stabilizzazione l'esonero scatta dalla conversione

Giuseppe Maccarone

Le lavoratrici intermittenti con contratto a tempo indeterminato, anche se vantano i requisiti previsti dalla norma, non possono beneficiare del bonus mamme. Lo ha precisato il Direttore generale vicario dell'Inps, Antonio Pone, intervenendo al notiziario web dei consulenti del lavoro. L'esclusione sembra collocarsi nel solco già tracciato dall'Istituto che considera i contratti a chiamata come dei rapporti precari, non contraddistinti da stabilità e quindi fuori da numerose misure.

Il motivo dell'esclusione, secondo il dirigente risiede nel fatto che i contratti di lavoro intermittente «nascono per far fronte ad attività lavorative di natura discontinua e che, in alcuni casi, con l'eccezione di determinati settori hanno anche precisi limiti alla durata della prestazione lavorativa, stabiliti dalla legge». Per questo motivo, in sede interpretativa, l'Inps ritiene che il lavoro a chiamata non possa essere assimilato alle altre tipologie di rapporto che accedono all'esonero.

Una posizione difficile da condividere poiché la norma (articolo 1, comma 180, della legge 213/23) prevede che l'incentivo sia riconosciuto alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (facilitazione estesa al 2024, dal comma 181, anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro di-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deve essere qualificata come vendita la divisione con conguaglio

Cassazione

Va assoggettata a imposta sui trasferimenti con aliquote del 9 o del 15%

Angelo Busani

La divisione senza conguagli ha natura dichiarativa e non traslativa e quindi è soggetta a imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che l'assegno attribuito a ciascuno dei dividendi (la «quota di fatto»), corrisponda alle loro «quote di diritto» e, cioè, al valore della quota sulla massa comune spettante ai dividendi prima della divisione.

Se invece la divisione ha come esito l'assegnazione al dividendente di beni di valore eccedente il valore della sua quota sulla massa comune, tale eccedenza deve essere «sempre qualificata come vendita ed assoggettata all'imposta sui trasferimenti» prescindendo dall'eventualità che un conguaglio monetario sia corrisposto da un dividendente all'altro.

Questi principi sono enunciati dalla Cassazione nella sentenza n. 4858 del 23 febbraio 2024 la cui importanza è connessa all'espressa affermazione che la considerazione della divisione senza conguagli in termini di atto di natura dichiarativa non soffre smentita dalla qualificazione della divisione (effettuata dalle Sezioni unite nella nota sentenza n. 27692/2020), come atto, sotto il pro-

filo civilistico, di natura «specificativa» e «attributiva», che «impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa».

La motivazione di questa affermazione è che la qualificazione tributaria della divisione, operata nel Dpr 131/1986 (il testo unico del registro), è espressiva della scelta del legislatore, che esclude l'ipotizzabilità di un effetto traslativo in presenza di una divisione senza conguagli.

Invece, nel caso in cui vi sia un conguaglio, la legge sancisce «una vera e propria presunzione assoluta» sul punto che la divisione deve essere «sempre qualificata come vendita», e, pertanto, assoggettata all'imposta sui trasferimenti (e quindi con le aliquote del 9 o del 15%); per conguaglio beninteso intendendosi sia la somma pagata da un dividendente all'altro sia, in mancanza di qualsiasi pagamento, la mera differenza di valore tra la quota di diritto spettante a un dividendente rispetto alla sua quota di fatto.

A quest'ultimo riguardo, la Cassazione puntualizza la irrilevanza della rinuncia che i dividendi (attributari di un assegno di valore inferiore alla loro quota di diritto) effettuino rispetto al percepimento di un corrispettivo monetario, in quanto qualsiasi concreta pattuizione intervenuta tra i dividendi viene «neutralizzata» dalla «preterminazione» tassativamente imposta dalla legislazione tributaria a prescindere «dalla volontà delle parti ovvero dalla presenza di un corrispettivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OMAGGIO DI MILANO

Giardini «Poët» in ricordo della prima avvocat

Milano celebra Lidia Poët con un giardino a pochi passi dal Tribunale. Un gesto simbolico per ricordare un personaggio che, nella lotta per l'emancipazione femminile, ha fatto la differenza. E la storia.

Tra le prime laureate in giurisprudenza in Italia e prima donna a entrare nell'Ordine degli avvocati (riuscì, tuttavia, a esercitare a pieno titolo la professione solo dal 1920 grazie alla Legge Sacchi e all'ammissione delle donne ai pubblici uffici), Poët ha dedicato la sua vita a contrastare gli stereotipi che allontanavano le ragazze dai tribunali e dalle toghe. Perché troppo emotive per gestire un mestiere che richiedeva freddezza. O perché poco adatte, per i costumi dell'epoca, a districarsi «nella palestra forense e nello strepito dei pubblici giudizi».

In prima linea nella battaglia per il suffragio universale, prestò la sua voce a chi non poteva averla. Dai minori ai detenuti, facendo leva sul potere dell'educazione e del lavoro per ritrovare la speranza nel futuro. «Oggi rendiamo omaggio a una figura straordinaria, che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della giustizia del nostro Paese», ha sottolineato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, nel corso della cerimonia di ieri. Ribadendo l'impegno della città di Milano a plasmare un contesto inclusivo pronto ad abbracciare le diversità di genere. Anche a partire dalla toponomastica.

—C.Cur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTESA SANPAOLO VENDE

in ROMA (RM) Pzza dei Tribuni, 58
immobile commerciale (ex Ag bancaria) di c.a 314 mq. lordi

Data-room dal 28 febbraio 2024
Scadenza invio offerte 20 marzo 2024

Per informazioni consultare il sito proprietà.intesasampaolo.com
oppure chiamare il numero 02/41278889

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Il Sole
24 ORE

e1
L'esperto
risponde

Più risposte,
più servizi!

Scopri di più:



24 ORE
PROFESSIONALE

GRUPPO 24 ORE

© RIPRODUZIONE RISERVATA